

**Causa C-506/23**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

8 agosto 2023

**Giudice del rinvio:**

Curtea de Apel București (Romania)

**Data della decisione di rinvio:**

16 dicembre 2022

**Appellante-ricorrente in primo grado:**

Network One Distribution SRL

**Appellati-resistenti in primo grado:**

Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București

Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Autoritatea Vamală Română – Direcția Regională Vamală București

Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

---

[OMISSIS]

[OMISSIS]

[OMISSIS]

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI (Corte d'appello di Bucarest, Romania)

SECȚIA A IX-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

(Sezione IX del contenzioso amministrativo e tributario)

[OMISSIS]

**ORDINANZA**

Udienza pubblica del 16 dicembre 2022

[OMISSIS]

È pendente dinanzi al giudice del rinvio il giudizio sul ricorso proposto dall'appellante-ricorrente in primo grado, la NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, contro la sentenza di primo grado in materia civile n. 2224/06.04.2021 e l'ordinanza del 10.03.2021 pronunciate dal Tribunalul București, Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal (Tribunale superiore di Bucarest, Sezione IX del contenzioso amministrativo e tributario, Romania), contro gli appellati-resistenti in primo grado, la AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI (Agenzia nazionale dell'amministrazione tributaria - Direzione generale regionale delle Finanze pubbliche di Bucarest, Romania), la AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI (Agenzia nazionale dell'amministrazione tributaria - Direzione generale per l'amministrazione dei grandi contribuenti, Romania), la AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ (Autorità doganale rumena) per mezzo della DIRECȚIA REGIONALĂ VAMALĂ BUCUREȘTI (Direzione regionale delle dogane di Bucarest, Romania) e del MINISTERUL FINANȚELOR – DIRECȚIA GENERALĂ DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR (Ministero delle Finanze – Direzione generale per la risoluzione dei reclami, Romania), in una controversia avente ad oggetto un reclamo contro un atto di tipo amministrativo tributario.

La discussione si è tenuta in un'udienza pubblica il 24 novembre 2022, quando la Curtea (in prosieguo anche: il “giudice del rinvio”), poiché aveva necessità di tempo per decidere, ha posposto la pronuncia alla data dell'8 dicembre 2022 e alla data del 16 dicembre 2022, e ha pronunciato la seguente decisione:

LA CURTEA [DE APEL]

A seguito della deliberazione nella controversia in esame, espone quanto segue:

### **Fatti**

- 1 La SC NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL (in prosieguo: la “ricorrente”) è una società commerciale registrata ai fini dell'IVA in Romania. Nel periodo 18.03.2016-28.09.2017, la ricorrente ha importato in Romania merci (biciclette, biciclette elettriche e parti delle medesime) e ha presentato alle autorità doganali rumene dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica di tali merci, registrate il 30.03.2016, per l'operazione di importazione il cui spediteore era la EXTRON CO. LTD, [registrate] il 03.05.2017, il 24.05.2017, il 22.06.2017 e il 28.06.2017, per le operazioni di importazione il cui spediteore era la AEC Growth CO. LTD, e [registrate] il 26.07.2017 e il 28.09.2017, per le operazioni di importazione il cui spediteore era la TP Thailand LTD. La ricorrente ha dichiarato

dinanzi alle autorità doganali rumene che la Thailandia era il paese di origine delle merci da essa importate.

- 2 In data 30.07.2018, la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Direcția Regională Vamală București (Direzione generale regionale delle Finanze pubbliche di Bucarest - Direzione regionale delle dogane di Bucarest) (in prosieguo: la “Direzione regionale delle dogane di Bucarest”) ha effettuato un controllo doganale riguardo alla reale origine delle merci importate dalla ricorrente e ha concluso che queste ultime erano originarie della Repubblica popolare cinese.
- 3 La Direzione regionale delle dogane di Bucarest ha redatto con riguardo alla ricorrente un verbale di controllo [OMISSIS][del] 25.09.2019 (in prosieguo: il “verbale di controllo”) e [ha emesso] la decisione per la regolarizzazione della situazione relativa agli obblighi supplementari stabiliti nell’ambito del controllo doganale [OMISSIS][del] 25.09.2019 (in prosieguo: la “decisione di regolarizzazione”). Con tali atti, la Direzione regionale delle dogane di Bucarest ha stabilito, fra l’altro, che la ricorrente doveva versare un dazio antidumping pari a 1 739 090 lei rumeni (RON) (circa EUR 366 896) sulla base del regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009.
- 4 Inoltre, l’amministrazione doganale ha stabilito che la ricorrente doveva versare anche oneri fiscali accessori, cioè interessi di mora per il dazio antidumping per un importo totale di RON 183 209 (circa EUR 38 652), stabiliti sulla base dell’articolo 114 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione europea, nonché penalità di mora per un importo totale di RON 158 312 (circa EUR 33 399), stabilite sulla base dell’articolo 176 del Codul de procedură fiscală (codice di procedura tributaria rumeno), nella misura di 0,01 % per ogni giorno di mora. Tali [oneri] fiscali accessori complessivi sono stabiliti nel modo seguente:
  - per l’operazione del 30.03.2016, relativamente al dazio antidumping, le autorità doganali hanno stabilito interessi di mora sulla base del codice doganale [dell’Unione] per il periodo 31.03.2016-25.09.2019 (1 274 giorni di mora) pari a RON 43 050 e, per lo stesso periodo, hanno stabilito anche penalità di mora sulla base del Codul de procedură fiscală pari a RON 38 431;
  - per l’operazione del 3.05.2017, relativamente al dazio antidumping, le autorità doganali hanno stabilito interessi di mora sulla base del codice doganale [dell’Unione] per il periodo 4.05.2017-25.09.2019 (875 giorni di mora) pari a RON 31 654 e, per lo stesso periodo, hanno stabilito anche penalità di mora sulla base del Codul de procedură fiscală pari a RON 27 229;

- per l’operazione del 24.05.2017, relativamente al dazio antidumping, le autorità doganali hanno stabilito interessi di mora sulla base del [codice doganale dell’Unione] per il periodo 25.05.2017-25.09.2019 (854 giorni di mora) pari a RON 40 290 e, per lo stesso periodo, hanno stabilito anche penalità di mora sulla base del Codul de procedură fiscală pari a RON 34 559;
  - per l’operazione del 22.06.2017, relativamente al dazio antidumping, le autorità doganali hanno stabilito interessi di mora sulla base del codice doganale [dell’Unione] per il periodo 23.06.2017-25.09.2019 (825 giorni di mora) pari a RON 18 166 e, per lo stesso periodo, hanno stabilito anche penalità di mora sulla base del Codul de procedură fiscală pari a RON 15 517;
  - per l’operazione di importazione del 28.06.2017, relativamente al dazio antidumping, le autorità doganali hanno stabilito interessi di mora sulla base del codice doganale [dell’Unione] per il periodo 29.06.2017-25.09.2019 (819 giorni di mora) pari a RON 32 693 e, per lo stesso periodo, hanno stabilito anche penalità di mora sulla base del Codul de procedură fiscală pari a RON 27 901;
  - per l’operazione del 26.07.2017, relativamente al dazio antidumping, le autorità doganali hanno stabilito interessi di mora sulla base del codice doganale [dell’Unione] per il periodo 27.07.2017-25.09.2019 (791 giorni di mora) pari a RON 9 563 e, per lo stesso periodo, hanno stabilito anche penalità di mora sulla base del Codul de procedură fiscală pari a RON 8 126;
  - per l’operazione del 28.09.2017, relativamente al dazio antidumping, le autorità doganali hanno stabilito interessi di mora sulla base del codice doganale [dell’Unione] per il periodo 29.09.2017-25.09.2019 (727 giorni di mora) pari a RON 7 794 e, per lo stesso periodo, hanno stabilito anche penalità di mora sulla base del Codul de procedură fiscală pari a RON 6 550.
- 5 In data 7.10.2019, la ricorrente ha pagato il dazio antidumping e tutte le penalità.
  - 6 La ricorrente ha presentato un reclamo in ambito tributario contro il verbale di controllo e la decisione di regolarizzazione. Il 25.06.2020, la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili – Serviciul soluționare contestații (Direzione generale per l’amministrazione dei grandi contribuenti - Servizio per la risoluzione dei reclami) (in prosieguo: la “Direzione generale per l’amministrazione dei grandi contribuenti”) ha adottato la decisione n. 67 (in prosieguo: la “decisione amministrativa sul reclamo tributario”) con cui ha respinto il reclamo della ricorrente per quanto riguarda il dazio antidumping e gli oneri fiscali accessori relativi a tale dazio.
  - 7 In data 7.12.2020 la ricorrente ha presentato al Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) una domanda giudiziale con cui ha chiesto, fra l’altro, l’annullamento della decisione di regolarizzazione e della decisione amministrativa sul reclamo tributario per quanto riguarda il dazio antidumping e gli oneri fiscali accessori.

- 8 La ricorrente afferma che l'articolo 114 del codice doganale [dell'Unione] ha unificato gli interessi e le penalità in un quantum unico, cioè il tasso applicato dalla banca centrale nazionale [rumena] alle proprie principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui si realizza la scadenza, maggiorato di due punti percentuali. In tale contesto, la ricorrente contesta l'applicazione, alla medesima obbligazione tributaria principale, con carattere supplementare, delle penalità previste dal Codul de procedură fiscală e sostiene che detta prassi viola l'articolo 114 del codice doganale [dell'Unione], dal momento che si tratta di un raddoppiamento ingiustificato delle penalità.
- 9 Il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) ha pronunciato la sentenza n. 2224/6.04.2021 con cui ha respinto la domanda della ricorrente.
- 10 La ricorrente [OMISSIS] ha proposto ricorso contro tale sentenza pronunciata dal Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest). Il ricorso è stato registrato presso la Curtea de Apel București, Secția a IX-a de contencios administrativ și fiscal (Corte d'appello di Bucarest, Sezione IX del contenzioso amministrativo e tributario). Nel corso del procedimento, le appellate Direzione regionale delle dogane di Bucarest e Direzione generale per l'amministrazione dei grandi contribuenti sono state oggetto di una riorganizzazione, e il giudice del rinvio ha chiamato in causa, accanto a dette appellate, come appellati l'Autorità doganale rumena – Direzione regionale delle dogane di Bucarest e il Ministero delle Finanze – Direzione generale per la risoluzione dei reclami. Questi ultimi soggetti appellati non hanno adottato atti fiscali con riguardo alla ricorrente.

## **II. Contesto normativo**

### **A. Normativa nazionale**

**a) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală<sup>1</sup> (legge n. 207/2015, recante il codice di procedura tributaria)**

#### **Articolo 1, punti 20 e 33**

20. interesse – onere fiscale accessorio che rappresenta l'equivalente del pregiudizio causato al titolare di un credito principale in conseguenza del mancato pagamento alla scadenza, da parte del debitore, delle obbligazioni tributarie principali;

33. penalità di mora – onere fiscale accessorio che rappresenta la sanzione per il mancato pagamento alla scadenza, da parte del debitore, delle obbligazioni tributarie principali.

<sup>1</sup> Pubblicata nel *Monitorul Oficial al României* (Gazzetta Ufficiale della Romania) n. 547 del 23 luglio 2015.

### **Articolo 173, paragrafo (1)**

Per il mancato pagamento al termine di scadenza, da parte del debitore, delle obbligazioni tributarie principali, dopo tale termine sono dovuti interessi e penalità di mora.

### **Articolo 174, paragrafi (1) [e] (5)**

(1) Gli interessi sono calcolati per ogni giorno di mora, a partire dal giorno immediatamente successivo al termine di scadenza e fino alla data – inclusa – in cui viene versato l'importo dovuto.

(5) Il tasso d'interesse è di 0,02 % per ogni giorno di mora.

### **Articolo 176, paragrafi da (1) a (3)**

(1) Le penalità di mora sono calcolate per ogni giorno di mora, a partire dal giorno immediatamente successivo al termine di scadenza e fino alla data – inclusa – in cui viene versato l'importo dovuto. Le disposizioni dell'articolo 174, paragrafi (2)-(4) e [quelle] dell'articolo 175 sono applicabili in modo corrispondente.

(2) Il tasso delle penalità di mora è di 0,01 % per ogni giorno di mora.

(3) La penalità di mora non elimina l'obbligo di pagare gli interessi.

### **Diritto dell'Unione**

**Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009<sup>2</sup>**

### **Articolo 1, paragrafi 1 e 4**

1 È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712007091 e 8712007099), originari della Repubblica popolare cinese.

4 Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

<sup>2</sup> Pubblicato nella GU, serie L 153, pag. 17, del 5.6.2013.

**Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione<sup>3</sup>**

**Articolo 114, paragrafi 1 e 2**

[Interesse di mora]

1 Sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento.

Per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, il tasso di interesse di mora è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti percentuali.

Per uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, il tasso di interesse di mora è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalla banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di due punti percentuali, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali.

2 Se l'obbligazione doganale è sorta sulla base dell'articolo 79 o dell'articolo 82, o se la notifica dell'obbligazione doganale avviene in seguito a un controllo ex post, oltre all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione viene applicato un interesse di mora dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale fino alla data della notifica.

Il tasso dell'interesse di mora è fissato a norma del paragrafo 1.

**III. Necessità di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale**

- 11 L'articolo 267 TFUE ha istituito una cooperazione diretta tra la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e i giudici nazionali (sentenza Kempter, C-2/06, punto 41, sentenza Consiglio Nazionale dei Geologi, C-136/12, punto 28). Un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.

<sup>3</sup> Pubblicato nella GU, serie L 269, pag. 1, del 10.10.2013.

La configurabilità di siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali all'interno dell'Unione (sentenza Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-561/19, punto 66).

- 12 La Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest) è il giudice di ultimo grado che statuisce riguardo al fascicolo [OMISSIS] relativo alla ricorrente, dato che la sua decisione è definitiva. Il giudice del rinvio ritiene che le disposizioni dell'articolo 114 del codice doganale dell'Unione siano rilevanti, perché hanno costituito il fondamento di diritto [dell'Unione] sulla cui base l'amministrazione doganale ha stabilito a carico della ricorrente penalità relative al dazio antidumping. Tali disposizioni non sono state oggetto di interpretazione da parte della Corte, e la corretta interpretazione delle disposizioni in discussione non è priva di ragionevoli dubbi.
- 13 Anche se l'amministrazione doganale si è opposta al rinvio pregiudiziale alla CGUE, il giudice del rinvio considera che il rinvio alla Corte è ammissibile e necessario. Il rinvio è ammissibile perché la questione [pregiudiziale] che si sottopone riguarda l'interpretazione del diritto [dell'Unione]. Il rinvio al giudice [dell'Unione] è necessario tenuto conto dei seguenti motivi:
- 14 Dal Codul de procedură fiscală risulta che, per il mancato pagamento alla scadenza dei crediti tributari, i contribuenti devono versare interessi e penalità di mora. Il Codul de procedură fiscală si applica anche in ambito doganale, come integrazione del medesimo. Secondo il Codul de procedură fiscală, tanto gli interessi quanto le penalità si calcolano in conformità dello stesso algoritmo, e cioè per ogni giorno di mora, a partire dal giorno successivo al termine di scadenza e fino alla data in cui viene versato l'importo dovuto. Lo scopo degli interessi e delle penalità è diverso. L'interesse tributario garantisce la riparazione del pregiudizio causato al bilancio in conseguenza del mancato pagamento alla scadenza da parte del debitore delle obbligazioni tributarie principali. La penalità di mora è la sanzione per il mancato pagamento alla scadenza da parte del debitore delle obbligazioni tributarie principali. Il diverso scopo degli interessi e delle penalità determina la possibilità di applicarli in modo cumulativo.
- 15 Nel procedimento principale, l'amministrazione doganale, poiché ha considerato che lo scopo delle penalità stabilite dall'articolo 114 del codice doganale [dell'Unione] è la riparazione del pregiudizio, mentre lo scopo delle penalità previste dal Codul de procedură fiscală consiste nella sanzione della ricorrente, e dato che ha ritenuto che tali penalità possano essere cumulate, ha stabilito a carico della ricorrente, relativamente al dazio antidumping, entrambe le categorie di penalità. Tutte le penalità sono state applicate per lo stesso periodo, previsto dall'articolo 114 del codice doganale [dell'Unione], vale a dire [il periodo compreso] fra la data di immissione in libera pratica delle merci assoggettate ai diritti di importazione de importazione e la data del controllo doganale. L'elemento di differenziazione consiste nell'importo delle penalità, dal momento

che detto importo è calcolato diversamente per ciascuna categoria di penalità, vuoi secondo il codice doganale [dell'Unione], vuoi secondo il Codul de procedură fiscală.

- 16 Secondo una giurisprudenza costante, qualora una normativa dell'Unione non preveda una sanzione specifica in caso di violazione delle sue disposizioni o rinvii in merito alle disposizioni nazionali, gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l'efficacia del diritto dell'Unione. A tal fine, pur conservando un potere discrezionale in ordine alla scelta di tali misure, essi devono vegliare a che le violazioni del diritto dell'Unione ove necessario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva (sentenza del 26 ottobre 1995, C-36/94, Siesse, Racc., pag. I-3573, punto 20, sentenza del 16 ottobre 2003, Hannl[+]Hofstetter, C-91/02, Racc., pag. I-12077, punto 17, sentenza del 7 dicembre 2000, de Andrade, C-213/99, Racc., pag. I-11083, punto 20, sentenza del 7 ottobre 2010, C-382/09, StilsMet, EU:C:2010:596, punto 44).
- 17 Il giudice del rinvio osserva che il regolamento (UE) n. 502/2013 non prevede sanzioni in caso di violazione delle [sue] disposizioni. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento summenzionato prevede che, salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
- 18 Nel procedimento principale, le disposizioni in materia di dazi doganali, cioè l'articolo 114 del regolamento (UE) n. 952/2013, sono state alla base del recupero del pregiudizio da parte delle autorità doganali; infatti, dalla ricorrente sono state riscosse penalità di mora, sulla base di tali disposizioni, in aggiunta rispetto all'importo del dazio antidumping, dalla data in cui è nata l'obbligazione doganale e fino alla data della notifica di quest'ultima. Tale fatto pare differenziare il procedimento principale dalla giurisprudenza menzionata al punto 16, la quale concerne la mancanza di qualsiasi sanzione di diritto [dell'Unione].
- 19 Per quanto riguarda le penalità previste dal codice doganale [dell'Unione], secondo la giurisprudenza relativa all'articolo 232, paragrafo 1, lettera b), del (non più in vigore) regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario:
- la riscossione degli interessi di mora è subordinata all'assenza di pagamento dell'importo dei dazi entro il termine stabilito e persegue la finalità di ovviare alle conseguenze derivanti dal superamento del termine di pagamento e, in particolare, di evitare che il debitore dell'obbligazione doganale tragga indebitamente vantaggio dalla circostanza che gli importi dovuti in forza di tale obbligazione rimangono a sua disposizione oltre il termine fissato per il pagamento di questa. In tale ottica l'articolo 232, paragrafo 1, lettera b), del codice doganale dispone che il tasso dell'interesse di mora non può essere inferiore al tasso dell'interesse di

credito (sentenza del 31 marzo 2011, Aurubis, C-546/09, EU:C:2011:199, punti 28 [e] 29);

– gli interessi di mora relativi all'importo dei dazi doganali da recuperare possono essere riscossi, sulla base dell'articolo 232, paragrafo 1, lettera b), solo per il periodo successivo alla scadenza del termine di pagamento dell'obbligazione doganale; il testo normativo di cui trattasi non previene le perdite finanziarie subite dalle autorità doganali, né compensa i vantaggi a favore degli operatori derivanti da ritardi verificatisi, a causa del comportamento di questi ultimi, nella contabilizzazione, ai sensi del codice doganale, dell'obbligazione doganale, nonché nella determinazione dell'importo o del debitore di tale obbligazione (sentenza nella causa Aurubis, punto 32).

- 20 Il giudice del rinvio considera che tale giurisprudenza non è sufficiente per chiarire la problematica di diritto, in particolare se l'articolo 114 del codice doganale [dell'Unione] ha unificato gli interessi e le penalità in un quantum unico, cioè il tasso applicato dalla banca centrale nazionale [rumena] alle proprie principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui si realizza la scadenza, maggiorato di due punti percentuali. In altre parole, il giudice del rinvio non può desumere dalla giurisprudenza se l'articolo 114 del codice doganale [dell'Unione] abbia stabilito l'applicazione di penalità di mora soltanto allo scopo di riparazione del pregiudizio oppure parimenti a scopo sanzionatorio.
- 21 Il giudice del rinvio ha dubbi quanto al fatto che una prassi amministrativa, come quella descritta al punto 15, relativa all'applicazione con carattere supplementare delle penalità previste dal Codul de procedură fiscală, avrebbe la conseguenza di prevenire le perdite finanziarie subite dalle autorità doganali o di compensare i vantaggi a favore degli operatori derivanti da ritardi verificatisi, a causa del comportamento di questi ultimi, nella contabilizzazione, ai sensi del codice doganale, dell'obbligazione doganale, nonché nella determinazione dell'importo o del debitore di tale obbligazione (*a contrario*, sentenza nella causa Aurubis, punto 32).
- 22 Analogamente, il giudice del rinvio ha dubbi quanto al fatto che, in mancanza dell'applicazione delle penalità previste dal Codul de procedură fiscală, unitamente a quelle applicate in base all'articolo 114 del codice doganale [dell'Unione], il comportamento colpevole della ricorrente non avrebbe alla fine nessuna conseguenza per la ricorrente stessa (*a contrario*, punto 46 della sentenza nella causa C-382/09, StilsMet).
- 23 Per questi motivi, il giudice del rinvio, sulla base dell'articolo 267 [primo paragrafo], lettera a), TFUE, chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi con riguardo alla questione riportata, a seguire, nel dispositivo della [presente] decisione:

PER QUESTI MOTIVI,

COSÌ DISPONE

Sulla base dell'articolo 267, [primo paragrafo], lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi con riguardo alla questione seguente: [OMISSIS] *Se il diritto dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 114 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi amministrativa la quale, in circostanze come quelle del procedimento principale, rispetto all'importo del dazio antidumping, impone a carico di un contribuente, in aggiunta alle penalità di mora previste dall'articolo 114 del regolamento, anche una penalità di mora prevista separatamente nella normativa nazionale (Codul de procedură fiscală).*

[OMISSIS] [disposizioni di procedura nazionale]

[OMISSIS] [comunicazioni alle parti]

[OMISSIS]

[firme]

[OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO